



ANIMI

**Associazione Nazionale per l'immigrazione
PRESIDENZA**

La carenza di reddito individuale non rende automatico il diniego di cittadinanza
di Mario Pavone**

.....

Il TAR Lombardia(1) ha esaminato il ricorso proposto da un giovane lavoratore "flessibile" (ma con i familiari in grado di garantirgli certezze sotto ogni profilo) cui era stata rigettata l'istanza.

Il rigetto è stato annullato dal TAR Lombardia che ne ha rilevato la carenza di istruttoria e di motivazione

Secondo i giudici amministrativi lombardi, il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana basato sul mancato possesso della "disponibilità di adeguati mezzi economici" non può essere adottato in base ad un automatismo privo di riscontri tali da legittimarlo.

Se l'istante infatti può altrimenti garantire, attraverso terzi o familiari (il caso di una moglie che non lavora, di un figlio che studia, di un lavoratore precario che vive in famiglia come nel caso di specie), di non costituire un aggravio assoluto per lo stato sociale del Paese ospitante, tali circostanze devono essere adeguatamente considerate.

Non devono, nella procedura, verificarsi carenze istruttorie o di motivazione, come quelle che il TAR Lombardia (con la sentenza qui leggibile come documento correlato) ha rilevato nel caso del rigetto dell'istanza prodotta da *Singh Sarabjit*, ventiduenne nato in India ma legalmente residente in Italia da quattordici anni, lavoratore con contratti a termine (i cosiddetti "flessibili") e che vive in famiglia a Voghera.

I genitori vivono in Italia da molti anni, lavorano entrambi regolarmente e godono di un reddito complessivo ben superiore al "livello minimo necessario all'esenzione dalla spesa sanitaria"; sono proprietari della loro abitazione e la sorella del giovane è iscritta alla Facoltà di Ingegneria civile. Rileva il TAR che nel valutare l'istanza, in tutta evidenza, non sono stati presi in considerazione gli elementi contestuali.

Da parte sua l'Amministrazione convenuta ha sostenuto la piena legittimità del diniego operato sulla base di valutazioni discrezionali e fondate.

**Sede ROMA- Via Cicerone n.28 scala A, piano I
Tel. 06 3236489 Fax 06 3223927
Direzione Generale OSTUNI- Via Mazzini 116
Tel/fax 0831 338490
Web www.animi.org E-mail egtpa@tin.it**



ANIMI

**Associazione Nazionale per l'immigrazione
PRESIDENZA**

Di tutt'altro avviso i Giudici del TAR Lombardia che hanno sottolineato, tra l'altro, come i redditi suscettibili di considerazione non devono essere solo quelli prodotti dal richiedente, come nel caso di Singh Sarabjit.

Come evidenzia il TAR Lombardia in sentenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare tale stato di fatto per valutare se il reddito familiare fosse sufficiente; valutazione che non c'è stata, mentre ci si è limitati a rilevare l'insussistenza di autonomi mezzi di sostentamento del richiedente. Di qui l'annullamento del provvedimento impugnato.

NOTE

v. Tar Lombardia, Sezione I, Sentenza n. 6387 del 13/12/2004

Fonte: Diritto & Giustizia

Ostuni ,Dicembre 2004

****Presidente
ANIMI**

**Sede ROMA- Via Cicerone n.28 scala A, piano I
Tel. 06 3236489 Fax 06 3223927
Direzione Generale OSTUNI- Via Mazzini 116
Tel/fax 0831 338490
Web www.animi.org E-mail egtpa@tin.it**